



Roma, 27 gennaio 2021

Alle OO.SS.

Nidil CGIL
Felsa CISL
Uiltemp

Alle Agenzie per il lavoro

e, p. c.

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Loro indirizzi

Oggetto: Entrata in vigore nuova procedura prestazione Sostegno al Reddito

Si rende noto che, nel corso della seduta del 21 gennaio 2021, il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà ha approvato, con decorrenza 1° marzo 2021, l'entrata in vigore della nuova procedura per la valutazione delle istanze di Sostegno al reddito.

Si riporta di seguito il dettaglio della procedura.

Presentazione delle domande

L'invio delle domande di Sostegno al reddito, da parte del richiedente o per il tramite dello sportello sindacale abilitato, può avvenire esclusivamente attraverso il sistema FTWEB. Il link per accedere al sistema FTWeb e presentare la domanda di sostegno al reddito è presente sulla homepage del sito internet di Forma.Temp, www.formatemp.it.

Le domande presentate con mezzo diverso da quello dell'inserimento nel sistema FTWEB, compreso l'invio tramite raccomandata A/R, si intendono come non pervenute.

Requisiti per accedere alla prestazione

Per accedere alla prestazione di Sostegno al reddito i lavoratori precedentemente assunti in somministrazione devono:

1. essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giornate (in caso di part-time verticale 440 ore lavorate) nell'arco degli ultimi 12 mesi a far data dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione;
2. essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver concluso la procedura in Mancanza di



Occasioni di Lavoro "MOL" ai sensi dell'art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro (in tal caso il requisito dell'anzianità lavorativa di 110 giornate nell'anno si considera soddisfatto);

3. essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 90 giornate (in caso di part-time verticale 360 ore lavorate) nell'arco degli ultimi 12 mesi a far data dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

Il Fondo riconosce un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge ai lavoratori di cui ai punti 1 e 2 e un contributo pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge ai lavoratori di cui al punto 3.

Termini di presentazione delle domande

La domanda deve essere inviata al Fondo a partire dal 106° giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione e fino al 173° giorno.

La nuova procedura prevede la possibilità di interrompere i 45 giorni di disoccupazione qualora intervenga un nuovo rapporto di lavoro subordinato, della durata massima pari ad una settimana contributiva; pertanto, diventano utili ai fini della maturazione del requisito sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi.

In tal caso il periodo di presentabilità della domanda sarà compreso tra il 113° e il 180° giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (es. malattia, maternità, infortunio) conclusi dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l'evento sospensivo.

Requisiti

Per il raggiungimento del requisito dell'anzianità lavorativa diviene possibile considerare tutti gli eventi sospensivi del rapporto di lavoro, in quanto retribuiti/indennizzati, quali *malattia, infortunio, maternità, trattamento integrazione salariale, periodo di disponibilità a seguito di procedura in mancanza di occasioni di lavoro.*

Documentazione da allegare

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

1. Modulo di richiesta della prestazione sottoscritto con firma autografa del richiedente
2. Copia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità



3. Copia fronte-retro del codice fiscale o tessera sanitaria
4. Copia buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione
5. Estratto Conto Previdenziale emesso dall'INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione
6. Documento firmato e timbrato da un funzionario della banca/posta riportante l'IBAN e attestante la titolarità dello stesso in capo al richiedente la prestazione
7. Esclusivamente in caso di infortunio, maternità, malattia che termini dopo la data cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione: documentazione attestante la data di chiusura dell'evento.

La documentazione di cui al punto 6 non è necessaria nel caso di potenziali beneficiari che richiedono il pagamento della prestazione attraverso il bonifico domiciliato.

Si evidenzia che il documento utile alla verifica del requisito di disoccupazione è rappresentato esclusivamente dall'Estratto Conto Previdenziale INPS, emesso dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione, pertanto il cosiddetto C2 storico non è più idoneo ad attestare il predetto requisito.

Tenuto conto che le dimissioni volontarie sono ostative al riconoscimento della prestazione, fatte salve quelle per giusta causa, qualora ricorra questa circostanza è necessario allegare la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'Inps.

Istruttoria delle domande. Cause di improcedibilità

Qualora l'istanza sia presentata fuori termine, non contenga il modulo di domanda o questo sia privo di firma o sottoscritto con applicativi/software di scrittura si determina l'improcedibilità dell'istruttoria. In tal caso è interdetta la possibilità di presentare ricorso.

Carenza documentale

Ad esclusione delle fattispecie che determinano l'improcedibilità, in tutti gli altri casi, l'istruttoria viene sospesa una sola volta, per un massimo di 60 giorni, al fine di consentire le necessarie integrazioni.

La documentazione richiesta dal Fondo dovrà essere inviata, anche per il tramite dello sportello sindacale, esclusivamente tramite il sistema FTWEB. Le integrazioni effettuate con mezzo diverso da quello dell'inserimento nel sistema FTWEB si intendono come non pervenute.



Deliberazione esito domande

All'esito dell'istruttoria, il Direttore Generale delibera l'approvazione e/o il respingimento delle istanze, dando mandato agli uffici di darne comunicazione agli interessati.

Ricorso

Ad eccezione dei casi di improcedibilità di cui sopra, in caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso indirizzato al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'esito. Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata A. R. o a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite sportello sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Antonino Costantino